

Sintesi:

TESTO DEL DLGS 22/2010

<http://gazzette.comune.jesi.an.it/2010/45/1.htm>

ATTUAZIONE LEGGE DELEGA 99/2009

Il presente Dlgs costituisce attuazione dell'articolo 27 della legge 99/2009. Per un commento vedi:

<http://www.amministrativo.it/Ambiente/osservatorio.php?num=1341&categoria=Energia> in particolare il paragrafo: DELEGA RIFORMA NORMATIVA IN MATERIA DI RICERCA E COLTIVAZIONE RISORSE GEOTERMICHE.

DEFINIZIONE DI RISORSE GEOTERMICHE

Ai sensi e per gli effetti del presente decreto legislativo, valgono le seguenti definizioni:

1. sono risorse geotermiche ad alta entalpia quelle caratterizzate da una temperatura del fluido reperito superiore a 150°C;
2. sono risorse geotermiche a media entalpia quelle caratterizzate da una temperatura del fluido reperito compresa tra 90°C e 150 °C;
3. sono risorse geotermiche a bassa entalpia quelle caratterizzate da una temperatura del fluido reperito inferiore a 90°C.

RISORSE GEOTERMICHE DI INTERESSE NAZIONALE

Sono d'interesse nazionale (e quindi del patrimonio indisponibile dello Stato) le risorse geotermiche ad alta entalpia, o quelle economicamente utilizzabili per la realizzazione di un progetto geotermico, riferito all'insieme degli impianti nell'ambito del titolo di legittimazione, tale da assicurare una potenza erogabile complessiva di almeno 20 MW termici, alla temperatura convenzionale dei reflui di 15 gradi centigradi; sono inoltre di interesse nazionale le risorse geotermiche economicamente utilizzabili rinvenute in aree marine.

RISORSE GEOTERMICHE DI INTERESSE LOCALE

Sono di interesse locale (e quindi del patrimonio indisponibile regionale) le risorse geotermiche a media e bassa entalpia, o quelle economicamente utilizzabili per la realizzazione di un progetto geotermico, riferito all'insieme degli impianti nell'ambito del titolo di legittimazione, di potenza inferiore a 20 MW termici ottenibili dal solo fluido geotermico alla temperatura convenzionale dei reflui di 15 gradi centigradi.

AMBITI DI ESCLUSIONE DAL PRESENTE DLGS

È esclusa dall'applicazione del presente provvedimento la disciplina della ricerca e coltivazione delle acque termali, intendendosi come tali le acque da utilizzarsi a scopo terapeutico, ai sensi dell'articolo 2 della legge 24 ottobre 2000, n. 323: <http://www.parlamento.it/parlam/leggi/00323l.htm>

Nel caso che insieme al fluido geotermico siano presenti sostanze minerali industrialmente utilizzabili, le disposizioni del presente provvedimento non si applicano qualora il valore economico dei KWH termici recuperabili da detto fluido risulti inferiore a quello delle sostanze minerali coesistenti. In tale caso si applicano le norme di cui al regio decreto 29 luglio 1927, n.1443 (http://www.sviluppoeconomico.gov.it/organigramma/documento.php?id=2960&sezione=organigramma&tema_dir=tema2&gruppo=3) e quelle relative alla legislazione regionale di settore.

INVENTARIO DELLE RISORSE GEOTERMICHE

Sulla base dei rapporti annuali dei titolari di permessi di ricerca e di concessioni di coltivazione e delle informazioni da Regioni e Comuni, Il Ministero dello sviluppo economico redige una relazione pubblica annuale su stato e prospettive della geotermia in Italia, con l'indicazione dei territori di interesse geotermico

Il Ministero dello sviluppo economico rende disponibile l'inventario delle risorse geotermiche, cura l'aggiornamento dello stesso e di concerto con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché con il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e d'intesa con le regioni interessate, promuove l'acquisizione di nuove tecnologie per la ricerca e lo sfruttamento di risorse geotermiche

COORDINAMENTO CON LA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE COMUNALE

I Comuni, in sede di redazione e di aggiornamento dei propri strumenti urbanistici, tengono conto delle concessioni e delle autorizzazioni rilasciate ai fini della coltivazione geotermica nonché delle ulteriori potenzialità della risorsa energetica.

ASSEGNAZIONE DEL PERMESSO DI RICERCA

Il permesso di ricerca, che ha carattere esclusivo, è rilasciato dall'autorità competente (ordinariamente la Regione) ad operatori in possesso di adeguata capacità tecnica ed economica, contestualmente all'approvazione del programma dei lavori allegato alla domanda ed a seguito di un procedimento unico svolto nel rispetto dei principi di semplificazione e con le modalità stabilite dalla legge 7 agosto 1990, n. 241 (legge sul procedimento amministrativo) cui partecipano, in relazione alle specificità dei lavori e dei siti, le amministrazioni interessate. Per un commento alla ultima versione della legge 241/1990: <http://www.amministrativo.it/Ambiente/osservatorio.php?num=1353&categoria=Istituzioni>

Nel caso l'autorità competente sia il Ministero dello sviluppo economico, il permesso di ricerca e' rilasciato di concerto con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e sentita la Commissione per gli idrocarburi e le risorse minerarie, di cui al DPR 14 maggio 2007, n. 78 : <http://unmig.sviluppoeconomico.gov.it/unmigorme/78dpr07.htm>

Il permesso di ricerca è rilasciato a seguito dell'esito positivo della procedura di valutazione di impatto ambientale, laddove prevista dalla normativa vigente. La VIA è sicuramente di competenza regionale relativamente all'attività di coltivazione sulla terraferma delle risorse geotermiche (categoria inserita alla lettera v) dell'allegato III alla parte II del dlgs 152/2006: TU ambiente disciplina della VIA e della VAS). Qualora l'area richiama interessi il mare territoriale o la piattaforma continentale italiana, deve essere preventivamente acquisito il parere del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e del Ministero delle infrastrutture e trasporti.

Per le zone interessanti la difesa deve essere sentita l'amministrazione militare.

Il rilascio del permesso di ricerca resta subordinato alla presentazione di una idonea fideiussione bancaria od assicurativa commisurata al valore delle opere di recupero ambientale previste a seguito delle attività.

PROCEDURA SELEZIONE DI DOMANDE CONCORRENTI PER IL PERMESSO DI RICERCA

Sono considerate concorrenti le domande, riferite solo alla medesima area della prima domanda, pervenute all'autorità competente non oltre sessanta giorni dalla pubblicazione della prima domanda nel Bollettino ufficiale regionale o in altro strumento di pubblicità degli atti indicato dalla regione stessa o, in caso di competenza del Ministero dello sviluppo economico, nel Bollettino ufficiale degli idrocarburi e delle georisorse (BUIG), di cui all'articolo 43 della legge 11 gennaio 1957, n.6: <http://unmig.sviluppoeconomico.gov.it/unmigorme/6157.htm>.

Nel caso di cui sopra l'autorità competente effettua una selezione in base ai seguenti parametri, nel rispetto dei principi di trasparenza e parità di trattamento, sulla base di una preventiva ponderazione:

- a) sull'interesse, fondatezza e novità degli obiettivi minerari;
- b) sulle conoscenze delle problematiche geologico-strutturali specifiche dell'area richiesta;
- c) sulla completezza e razionalità del programma dei lavori di ricerca proposto, con particolare riferimento agli studi geologici, alle indagini geochimiche e geofisiche, alle perforazioni previste, ai tempi programmati e con riferimento anche alla sua eventuale complementarietà con ricerche volte in zone adiacenti;
- d) sulle modalità di svolgimento dei lavori, con particolare riferimento alla sicurezza, agli interventi di mitigazione degli impatti ed alla salvaguardia ambientale, nonché all'obbligo di ripristino dei luoghi, in relazione al quale deve essere prestata idonea garanzia finanziaria o assicurativa;
- e) sulla garanzia che i richiedenti offrono, per competenza ed esperienza, per la corretta esecuzione del programma di lavoro proposto e per il rispetto dei tempi programmati.

ISTITUZIONE SEZIONE RICERCA E COLTIVAZIONE DELLE RISORSE GEOTERMICHE

Con regolamento da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (disciplina attività di Governo: regolamenti delegati con effetto abrogativo di leggi vigenti) entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto su proposta del Ministero dello sviluppo economico di concerto con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare nonché di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, è istituita un'apposita sezione della Commissione per gli idrocarburi e le risorse minerarie (CIRM) di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n.78, con compiti relativi alla ricerca e coltivazione delle risorse geotermiche. La citata sezione della CIRM può avvalersi di esperti individuati dal Ministero dello sviluppo economico di concerto con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare tra il personale in organico di ISPRA, ENEA, CNR ed Università statali senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

ESTENSIONE E DURATA DEL PERMESSO DI RICERCA

Il permesso di ricerca può coprire aree di terra o di mare con superficie massima di 300 chilometri quadrati.

La durata massima del permesso è di quattro anni, prorogabile per non oltre un biennio.

PLURI-PERMESSI DI RICERCA AD UN UNICO TITOLARE

Possono essere accordati ad uno stesso soggetto, direttamente o indirettamente, più permessi di ricerca purché l'area complessiva non risulti superiore a 5.000 chilometri quadrati in terraferma ed in mare, fermo restando che l'area complessiva ricadente in una singola Regione non può superare i 1000 chilometri quadrati.

ASSEGNAZIONE DI UNA CONCESSIONE DI COLTIVAZIONE A SEGUITO DELL'ESITO POSITIVO DELLA RICERCA

Entro sei mesi dal riconoscimento da parte dell'Autorità competente (Regione o Ministero dello Sviluppo Economico), del carattere nazionale o locale delle risorse rinvenute, il titolare del permesso ha il diritto di presentare domanda di concessione di coltivazione all'autorità competente. Trascorso inutilmente tale termine, la concessione può essere richiesta, in concorrenza, da altri operatori.

PROCEDURA RILASCIO CONCESSIONI DI COLTIVAZIONE PER RISORSE GEOTERMICHE DI INTERESSE NAZIONALE E LOCALE

La concessione per la coltivazione delle risorse geotermiche riconosciute di interesse nazionale o locale è rilasciata dall'autorità competente (ordinariamente la Regione se Ministero dello sviluppo economico c'è il parere del MinAmbiente e della CIRM) con provvedimento che comprende l'approvazione del programma di lavoro e del progetto geotermico, a seguito dell'esito positivo di un procedimento unico, svolto nel rispetto dei principi di semplificazione e con le modalità di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241 cui partecipano, in relazione alle specificità dei lavori e dei siti, le amministrazioni interessate e dell'esito positivo della procedura di valutazione di impatto ambientale, laddove prevista dalla normativa vigente. La concessione di coltivazione, nel rispetto delle normative vigenti in materia di tutela dell'ambiente, del paesaggio e del patrimonio storico e delle competenze comunale, costituisce, ove occorra, variante allo strumento urbanistico.

Il rilascio della concessione di coltivazione rimane subordinato alla presentazione, da parte del richiedente, di una fidejussione bancaria od assicurativa commisurata al valore delle opere di recupero ambientale previste a seguito delle attività.

La concessione può essere accordata anche a più soggetti in contitolarità alle stesse condizioni previste per il permesso di ricerca.

AREA CONCESSIONE INTERREGIONALE

Qualora l'area della concessione interessi i territori di due o più regioni confinanti, il titolo è rilasciato di concerto fra le regioni medesime dal Presidente della Giunta regionale nel cui territorio ricade la maggiore estensione dell'area richiesta.

LIMITI REGIONALI AL RILASCIO DELLE CONCESSIONI

Le regioni possono limitare o vietare il rilascio di concessioni di coltivazione per risorse geotermiche di interesse locale su aree già oggetto di concessioni per la coltivazione di risorse geotermiche di interesse nazionale, previa valutazione delle possibili interferenze.

CONCESSIONI IN CONCORRENZA

Qualora la richiesta di concessione dopo aver svolto la attività in esecuzione di permesso di ricerca non ricopra l'intera area dell'originario permesso di ricerca, altri operatori possono chiedere in concessione aree riferite a parte o all'intera superficie restante.

La concessione può essere accordata per la durata di trenta anni.

Per l'assegnazione della concessione di coltivazione in caso di concorrenza, l'autorità competente, acquisito l'esito positivo della procedura di valutazione di impatto ambientale per ciascun progetto, effettua una selezione sulla base di valutazioni svolte in base ai seguenti parametri, nel rispetto dei principi di trasparenza e parità di trattamento, sulla base di una preventiva ponderazione:

- a) sulla completezza e razionalità del programma dei lavori proposto per la gestione dei serbatoi geotermici, con particolare riguardo alla sostenibilità di lungo periodo;
- b) sulle modalità di svolgimento dei lavori, con particolare riferimento alla sicurezza, agli interventi di mitigazione degli impatti ed alla salvaguardia ambientale, nonché al ripristino dei luoghi, in relazione al quale deve essere prestata idonea garanzia finanziaria tramite anche fidejussione assicurativa o bancaria;
- c) sulla garanzia che i richiedenti offrono, per competenza ed esperienza, per la corretta esecuzione del programma di lavoro proposto e per il rispetto dei tempi programmati, utilizzando parametri riferiti a precedenti esperienze nel settore geotermico, dimensioni dell'azienda, competenze tecniche specifiche.

DICHIARAZIONE DI PUBBLICA UTILITÀ

Le opere necessarie per la ricerca e la coltivazione, nonché per il trasporto e la conversione delle risorse geotermiche in terraferma, con esclusione delle aree di demanio marittimo, sono dichiarate di pubblica utilità, nonché urgenti ed indifferibili e laddove necessario è apposto il vincolo

preordinato all'esproprio a tutti gli effetti del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 (<http://www.altalex.com/index.php?idnot=3315>), con l'approvazione dei relativi programmi di lavoro da parte dell'autorità competente.

Qualora l'esercizio di una concessione demaniale marittima, rilasciata per aree comunque ricadenti in un permesso di ricerca o di concessione per l'utilizzo di risorse geotermiche, anche successivamente a detti permessi, risulti incompatibile o ostacoli l'attività di prospezione, ricerca e coltivazione, l'autorità marittima, a richiesta del titolare del permesso o della concessione mineraria, procede alla revoca della concessione demaniale. L'indennizzo a favore del titolare della concessione revocata è a carico del titolare del permesso di ricerca e della concessione di coltivazione.

PICCOLE UTILIZZAZIONI LOCALI

Sono piccole utilizzazioni locali di calore geotermico quelle per le quali sono soddisfatte congiuntamente le seguenti condizioni:

- a) consentono la realizzazione di impianti di potenza inferiore a 2 MW termici, ottenibili dal fluido geotermico alla temperatura convenzionale dei reflui di 15 gradi centigradi;
- b) ottenute mediante l'esecuzione di pozzi di profondità fino a 400 metri per ricerca, estrazione e utilizzazione di fluidi geotermici o acque calde, comprese quelle sgorganti da sorgenti per potenza termica complessiva non superiore a 2.000 kW termici, anche per eventuale produzione di energia elettrica con impianti a ciclo binario ad emissione nulla.
- c) quelle effettuate tramite l'installazione di sonde geotermiche che scambiano calore con il sottosuolo senza effettuare il prelievo e la reimmissione nel sottosuolo di acque calde o fluidi geotermici.

Le autorità competenti per le funzioni amministrative, comprese le funzioni di vigilanza, riguardanti le piccole utilizzazioni locali di calore geotermico sono le Regioni o enti da esse delegate.

Le piccole utilizzazioni locali di cui al comma 1, sono concesse dalla Regione territorialmente competente con le modalità previste dal testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici, di cui al regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775. Il che significa che ai sensi dell'articolo 7 di detta normativa (come modificato dall'articolo 96 del dlgs 152/2006 TU ambiente) occorre il parere della Autorità di Bacino.

Le piccole utilizzazioni locali di cui sopra sono sottoposte al rispetto della specifica disciplina emanata dalla regione competente, con previsione di adozione di procedure semplificate.

Le operazioni per lo sfruttamento delle piccole utilizzazioni locali possono essere vietate o limitate, dall'autorità competente, su aree già oggetto di concessioni di coltivazione di risorse geotermiche di interesse nazionale o locale, previa valutazione delle possibili interferenze.

IMPIANTI NON ASSOGGETTABILI A VIA

Gli impianti di potenza inferiore a 1 MW ottenibile dal fluido geotermico alla temperatura convenzionale dei reflui di 15 gradi centigradi geotermico e le utilizzazioni tramite sonde geotermiche sono escluse dalle procedure regionali di verifica di assoggettabilità ambientale.